

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg

Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64 della [legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29](#))

(b.u. 18 febbraio 2014, n. 7)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Questo regolamento, ai sensi degli articoli 58, 61 e 64 della [legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29](#) (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico), disciplina:

- a) le procedure per la revisione periodica del numero delle farmacie, per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio della vigilanza;
- b) le modalità per l'effettuazione del servizio farmaceutico, assicurando la continuità dello stesso mediante turni, e per la fruizione da parte delle farmacie di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanale;
- c) le autorizzazioni alla chiusura della farmacia per esigenze di formazione continua obbligatoria.

Art. 2

Revisione periodica del numero di farmacie

1. Per la revisione periodica del numero delle farmacie, prevista entro il mese di dicembre di ogni anno pari, si fa riferimento alle rilevazioni della popolazione residente nel comune nell'anno precedente alla revisione, rese note dalla struttura organizzativa provinciale competente in materia di statistica.

2. I comuni, sentiti l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'ordine provinciale dei farmacisti, individuano le zone di collocazione delle farmacie e ne definiscono specificamente il perimetro.

Art. 3

Esercizio della prelazione e riassegnazione delle sedi farmaceutiche a seguito dell'individuazione o rideterminazione delle zone di collocazione delle farmacie

1. Per consentire ai comuni di decidere l'eventuale assunzione della titolarità delle farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della [legge 2 aprile 1968, n. 475](#) e delle altre norme vigenti, la Provincia trasmette ai comuni in cui sono state individuate le farmacie di nuova istituzione i provvedimenti di determinazione del numero di farmacie e indica il numero delle sedi per le quali il comune può esercitare la prelazione. Allo stesso fine e con le medesime modalità la Provincia comunica al comune interessato il provvedimento con il quale è dichiarata la vacanza di una sede farmaceutica.

2. Nei casi di rideterminazione delle zone di collocazione, su richiesta del titolare di una farmacia o in conseguenza di mutamenti nella distribuzione della popolazione sul territorio del comune, in presenza di più domande di trasferimento o in assenza di esse, la Provincia, dopo aver acquisito le determinazioni del comune in proposito, provvede alla riassegnazione delle sedi previo espletamento di apposito concorso.

Art. 4

Istituzione dei dispensari farmaceutici

1. L'istituzione di dispensari farmaceutici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della [legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29](#), è deliberata dalla Giunta provinciale su domanda dei comuni interessati, previo parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'ordine provinciale dei farmacisti. L'istituzione di un dispensario farmaceutico è deliberata tenendo conto delle condizioni di accessibilità al servizio farmaceutico da parte dell'utenza del centro abitato interessato, con particolare riferimento ai collegamenti del servizio di trasporto pubblico. Per l'istituzione del dispensario, il titolare si impegna a garantire lo svolgimento del servizio per un periodo di tempo minimo non inferiore a due anni. Il termine perentorio di apertura previsto dall'articolo 5, comma 1, di questo regolamento per le farmacie vale anche per i dispensari e decorre dalla data di notifica della comunicazione dell'assegnazione.

Art. 5

Autorizzazione all'apertura di farmacie

1. L'assegnatario di una farmacia a seguito di pubblico concorso o il comune che ha esercitato il diritto di prelazione nei casi consentiti dalle norme vigenti è tenuto, pena la decadenza del diritto all'esercizio, ad attivarsi al fine di assicurare l'apertura della farmacia entro 180 giorni dall'assegnazione medesima. Il termine è eccezionalmente prorogabile di 90 giorni nei casi documentati di gravi motivi di salute, di tutela della maternità nel rispetto dei termini di legge, di indisponibilità dei locali.

2. L'assegnatario richiede all'Azienda provinciale per i servizi sanitari l'autorizzazione all'apertura entro 150 giorni dalla data di assegnazione. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla domanda previa verifica:

- a) del titolo del privato richiedente o del comune;
- b) del possesso dell'attestato di agibilità dei locali;
- c) della conformità dell'esercizio ai requisiti organizzativi, di idoneità delle dotazioni e degli arredi, da parte della commissione di vigilanza sulle farmacie.

3. Il provvedimento di autorizzazione comporta il riconoscimento della titolarità della farmacia. L'autorizzazione definisce la data di apertura dell'esercizio e indica in prima applicazione il gruppo di appartenenza e le modalità di effettuazione dei turni, in attesa della definizione del sistema delle turnazioni ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6

Riconoscimento del trasferimento della titolarità

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari riconosce con proprio provvedimento il trasferimento della titolarità delle farmacie su richiesta del farmacista subentrante, previa verifica della sussistenza delle condizioni che lo consentono secondo quanto previsto dalla normativa. Il provvedimento definisce la data di decorrenza del trasferimento. Da tale data il farmacista titolare decade dalla precedente titolarità.

Art. 7

Autorizzazione al trasferimento dei locali

1. Il trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della zona costituente ciascuna sede, individuata ai sensi dell'articolo 2, è autorizzato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari su richiesta del titolare della farmacia.

2. La domanda di trasferimento deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo del comune ove ha sede la farmacia e all'albo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari rilascia l'autorizzazione previa verifica:

- a) che i nuovi locali siano ubicati nell'ambito della zona assegnata alla sede farmaceutica e che sia rispettata la distanza minima tra gli esercizi prescritta dalla normativa statale;
- b) del rilascio dell'agibilità dei locali.

Art. 8

Vigilanza sulle farmacie

1. L'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo sulle farmacie è esercitata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso la struttura organizzativa competente in materia di servizio farmaceutico, in conformità alla normativa vigente.

2. L'ispezione di tutte le farmacie, nei tempi previsti dalla normativa vigente, è effettuata da una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, formata da:

- a) responsabile del servizio farmaceutico o da un farmacista del servizio farmaceutico suo delegato, con funzione di presidente;
- b) un farmacista designato dall'ordine provinciale dei farmacisti.
- c) un medico dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari con competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
- d) da un medico veterinario dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

3. I professionisti di cui ai punti c) e d) non sono componenti fissi e sono convocati dal presidente nei casi in cui sia richiesta la specifica competenza.

4. Per ogni componente effettivo sono individuati uno o più supplenti.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un impiegato dell'azienda.

6. La commissione può compiere anche ispezioni straordinarie.

7. La commissione di vigilanza sulle farmacie prevista dal presente articolo verifica inoltre l'idoneità delle dotazioni, degli arredi e delle provviste ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuova farmacia. Nel caso di trasferimento di titolarità e in quello di trasferimento dei locali nell'ambito della sede, la commissione provvede alla predetta verifica, mediante ispezione da effettuare entro i successivi novanta giorni.

NOTE AL TESTO

Il comma 5 è stato così modificato dall'art. 1 del [d.p.p. 10 ottobre 2018, n. 20-95/Leg.](#)

Art. 9

Continuità del servizio farmaceutico mediante turnazione

1. La continuità del servizio farmaceutico è assicurata dalle farmacie di turno secondo turnazioni stabilite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari negli orari di chiusura previsti dagli orari di servizio adottati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

2. Al fine di stabilire le turnazioni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito l'ordine dei farmacisti e i comuni interessati, individua gruppi di farmacie contigue per territorio, anche di comuni finitimi, in relazione alle condizioni topografiche e di viabilità.

3. All'interno di ogni gruppo, le farmacie si alternano per assicurare turni di servizio ininterrotto di durata stabilita dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. I turni di servizio hanno, di norma, durata settimanale, ma l'azienda, può individuare periodi di durata differenziati per i comuni maggiori o per realtà territoriali con esigenze particolari. Se il gruppo di farmacie include farmacie di comuni diversi, il servizio di turno è espletato da parte di tutte le farmacie del gruppo con le modalità stabilite per quelle del comune con il maggior numero di farmacie. Nell'ambito del gruppo, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito l'ordine dei farmacisti, può esonerare una o più farmacie dall'espletamento del servizio di turno, in base ad una ponderata valutazione sull'efficienza ed efficacia del servizio offerto.

4. All'interno di ogni gruppo, i farmacisti possono eccezionalmente concordare scambi di turno per particolari esigenze della farmacia o del suo titolare, dandone comunicazione con congruo anticipo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, all'ordine provinciale dei farmacisti e al pubblico.

5. Nel periodo in cui la farmacia presta servizio di turno non può essere chiusa per ferie, né usufruire dei turni di riposo settimanali.

6. Le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici non prestano servizio di turno.

7. Per i comuni con più di tre farmacie, l'organizzazione dei turni può prevedere, oltre all'individuazione delle farmacie di turno, anche un servizio di appoggio. A tal fine l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito l'ordine dei farmacisti, individua il gruppo di farmacie che svolgono il servizio di appoggio e le modalità di espletamento del servizio stesso. Gli abbinamenti tra farmacie che

effettuano servizio settimanale di turno e le farmacie che svolgono servizio di appoggio sono determinati dall'ordine provinciale dei farmacisti, in modo da assicurare una buona distribuzione delle farmacie in esercizio sull'intero territorio.

Art. 10

Modalità di espletamento del servizio farmaceutico mediante turnazione

1. Le modalità di effettuazione del servizio farmaceutico di turno sono le seguenti:

- a) a battenti aperti, quando la farmacia è aperta al pubblico e il farmacista presta regolare servizio;
- b) a battenti chiusi, quando la farmacia è chiusa con il farmacista di guardia presente nell'esercizio;
- c) a chiamata, quando la farmacia è chiusa e il farmacista indica con chiarezza all'esterno il proprio indirizzo e il numero telefonico di reperibilità.

2. Il servizio di turno è svolto con le seguenti modalità:

- 1) nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali:
 - a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti aperti dalle ore 8.00 alle 22.00;
 - b) nei comuni con due o con tre farmacie: a battenti aperti almeno nelle ore antimeridiane e a chiamata per il resto della giornata;
 - c) nei comuni con farmacia unica: a battenti aperti o a chiamata, secondo le esigenze locali;
- 2) durante le ore diurne non comprese nel normale orario di servizio feriale come definito dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 62, comma 2 della [legge provinciale n. 29 del 1983](#).
 - a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti aperti dalle ore 8.00 alle 22.00 (con possibilità per motivi di sicurezza di provvedere alla chiusura dei battenti, senza applicazione del diritto addizionale, nelle fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00);
 - b) nei comuni con non più di tre farmacie: a chiamata;
- 3) durante l'orario di chiusura notturna:
 - a) nei comuni con più di tre farmacie: a battenti chiusi;
 - b) nei comuni con non più di tre farmacie: a chiamata.

3. Nel servizio di turno a chiamata il farmacista è tenuto a predisporre la presenza di un campanello con trasferimento di chiamata, o ad indicare con chiarezza il numero di telefono a cui risponde. Il farmacista deve assicurare l'arrivo in farmacia entro venti minuti dal momento della chiamata.

4. Quando la farmacia presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista deve sempre rispondere alle chiamate, assicurando la distribuzione dei farmaci di libera vendita, la consegna dei farmaci prescritti dal medico e garantendo, in caso di urgente necessità, la consegna di dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare e articoli sanitari.

5. All'esterno di ciascuna farmacia è permanentemente esposto al pubblico, in posizione facilmente visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un apposito

cartello od altro mezzo idoneo di informazione, che indica l'orario di apertura giornaliera dell'esercizio, le farmacie in servizio di turno durante le ore e i giorni di chiusura della farmacia stessa e la loro ubicazione.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 del [d.p.p. 10 ottobre 2018, n. 20-95/Leg.](#)

Art. 11

Turni di riposo settimanale

1. Le farmacie, oltre alla chiusura festiva, possono fruire di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanale, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Fatte salve le disposizioni relative alla continuità del servizio mediante turnazione, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari sentito l'ordine dei farmacisti e i comuni interessati, fissa i turni in cui è consentita la chiusura per riposo settimanale. A tal fine le farmacie avanzano motivate proposte di fissazione dei turni all'azienda. Nello stabilire i turni di riposo, l'azienda tiene comunque conto dell'alternanza nella chiusura con le farmacie limitrofe.

3. In presenza di particolari esigenze, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può escludere, per periodi limitati di tempo, la fruizione del turno di riposo settimanale da parte di farmacie di determinate località.

Art. 12

Chiusura temporanea per esigenze di formazione continua

1. Le farmacie possono essere autorizzate a chiudere per un massimo di sette giorni l'anno per consentire la partecipazione del personale farmacista ad attività di formazione continua secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'autorizzazione alla chiusura è rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari dietro presentazione, di volta in volta, di una richiesta da parte del farmacista interessato che attesta la sussistenza delle condizioni previste da questo articolo, inoltrata almeno dieci giorni prima della data di chiusura prevista.

2. L'autorizzazione alla chiusura per esigenze di formazione può essere rilasciata solo quando la partecipazione al corso è necessaria per il raggiungimento della quota annuale obbligatoria di crediti formativi richiesta dalla normativa, esclusivamente alle farmacie in cui presta servizio il solo titolare, o in cui prestano servizio solo il titolare e un collaboratore, se entrambi partecipano al medesimo evento formativo.

3. Per eventi formativi attinenti al servizio farmaceutico, organizzati con la partecipazione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, è autorizzata la chiusura anche di farmacie in cui prestano servizio più farmacisti, se tutti sono ammessi al medesimo corso.

4. Se la farmacia è l'unica del comune, la chiusura può essere autorizzata per non più di una giornata alla volta. Se nel comune c'è più di una farmacia, la chiusura può essere autorizzata per un massimo di due giorni consecutivi e in

modo da garantire l'apertura di un numero di farmacie sufficiente ad assicurare il servizio e l'alternanza tra le farmacie esistenti.

5. Se la farmacia è di turno, la chiusura può essere autorizzata solo in caso di sostituzione nella turnazione da parte di una farmacia limitrofa.

6. Il titolare deve esporre al pubblico l'avviso di chiusura e l'indicazione della farmacia aperta più vicina almeno una settimana prima della chiusura o, comunque, non appena gli pervenga comunicazione dell'autorizzazione. Il titolare è inoltre tenuto a dare, entro lo stesso termine, notizia della chiusura al comune e al distretto sanitario territorialmente competente.

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. La commissione di vigilanza sulle farmacie continua a operare nella composizione prevista dalle disposizioni regolamentari abrogate da questo regolamento, anche per gli adempimenti previsti da questo regolamento, fino all'adeguamento a quanto previsto dall'articolo 8.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari verifica entro nove mesi dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, se i turni attualmente vigenti sono conformi alla regolamentazione della turnazione del servizio farmaceutico. Fino a tale verifica si applica la disciplina della turnazione adottata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari in attuazione delle disposizioni regolamentari abrogate da questo regolamento.

Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogativo del [d.p.p. 9 marzo 2006, n. 4-57/Leg.](#)